

ANCORA ITALIA

“REGOLAMENTO” PER IL CONGRESSO REGIONALE EMILIA- ROMAGNA

Deliberato ed approvato dal coordinamento regionale il 07 febbraio
2025

Riepilogo principali scadenze

1. **Entro il 07 febbraio 2025** - Convocazione Congresso Regionale con pubblicazione regolamento approvato dal coordinamento regionale: attraverso canali social, mail e pubblicazione sul sito www.ancoraitalia.it.
2. **Entro il 25 Febbraio 2025** - Presentazione candidatura da inviare via mail all'indirizzo: emiliaromagna@ancoraitalia.it contenenti la candidatura.

NOTE: è disponibile il modello per le deleghe sul sito www.ancoraitalia.it o richiedendolo a emiliaromagna@ancoraitalia.it

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la composizione, la convocazione e lo svolgimento del Congresso regionale.

Art. 2 – Partecipazione degli iscritti

1. Gli iscritti partecipano alle diverse fasi congressuali secondo le norme del presente regolamento, in armonia con le disposizioni statutarie e di legge.
2. Gli iscritti sono quelli in regola con il versamento della quota associativa e risultanti già iscritti alla data del **7 febbraio 2025**.
3. La qualifica di iscritto deve essere comunque effettiva e in regola con la quota annuale durante lo svolgimento di tutte le fasi congressuali.
4. La sanzione disciplinare della revoca dall'esercizio della qualifica di iscritto (o di più grave natura) inflitta in maniera definitiva dal collegio dei probi viri, produce effetti ostativi alla partecipazione durante il periodo delle fasi pregressuali e congressuali e per quanto riguarda il diritto all'elettorato passivo che a quello attivo.
5. L'iscrizione e/o la partecipazione attiva ad altri partiti, associazioni politiche, gruppi politici o movimenti politici, produce effetti ostativi alla partecipazione durante il periodo delle fasi pregressuali e congressuali e per quanto riguarda il diritto all'elettorato passivo che a quello attivo.

TITOLO II – DEL CONGRESSO REGIONALE

Art. 3 – Composizione del Congresso regionale

1. Il Congresso regionale è composto da tutti gli iscritti, secondo quanto disposto dal precedente art. 2.2
2. Come previsto dall'art. 3 dello Statuto “tutti gli iscritti hanno diritto al voto nelle consultazioni interne”.
3. Nel Congresso è ammesso il voto per delega, ogni iscritto può ricevere al massimo 5 deleghe da parte di altri soci in regola con l'iscrizione al partito secondo quanto disposto al precedente art. 2. Le deleghe dovranno essere conferite sul modello predisposto dal partito **Allegato n. 2**
4. All'atto della registrazione all'ingresso del luogo designato, il delegato sarà tenuto a fornire i propri dati personali e quelli relativi alle eventuali deleghe conferite a suo favore, fotocopia fronte/retro del documento di ogni delegante, in modo che possano essere fatte le opportune verifiche di legittimità e regolarità ed assumendo le conseguenti responsabilità per le dichiarazioni mendaci.
5. Nella data stabilita per il Congresso il Presidente del Congresso (il membro più anziano iscritto) dirigerà e coordinerà le operazioni congressuali, assicurandone il buon andamento, la trasparenza e l'economicità dialettica; il Presidente nominerà un Segretario di seduta che lo assisterà nelle operazioni).
6. Tutti gli intervenuti, sia in presenza che per delega hanno diritto ad esprimere il proprio voto. Le eventuali modifiche statutarie si riterranno validamente approvate solo con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (in presenza e su delega).

Art. 4 – Convocazione del Congresso Regionale e pubblicità

1. Il Congresso regionale è convocato come previsto dallo Statuto dal coordinatore in carica, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo email e con ogni altro mezzo idoneo, tra i quali la diffusione via internet nel sito del partito. Ogni sezione territoriale si farà inoltre carico di inviare ai propri iscritti la convocazione tramite email. La comunicazione di convocazione del Congresso Regionale dovrà contenere, fra l'altro, l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo prescelto.
2. Gli avvisi di cui al precedente comma saranno inviati/pubblicati **almeno 15 giorni prima** la data del Congresso.
3. Nell'avviso di convocazione individuale potranno essere rese ulteriori informazioni, inviati allegati e istruzioni operative di dettaglio, purché in armonia con il presente regolamento e nel rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili, volti a garantire il sereno, economico e proficuo svolgimento dei lavori congressuali.
4. Copia del presente regolamento, allegati ed ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini di una corretta informazione, dovranno essere rese disponibili sul sito del partito, **almeno 5 giorni prima** della data del Congresso.

Art. 5 – Cariche elettive congressuali

1. Il Congresso provvede, salvo diversa indicazione statutaria, ad eleggere le seguenti cariche:
 1. Coordinatore regionale.

Art. 6 – Svolgimento del Congresso Regionale

1. Il Congresso si svolgerà nel luogo, data ed orario convenuti nella comunicazione che il Coordinatore Regionale, per il tramite del suo ufficio, provvederà ad inoltrare a tutti gli iscritti con tessera in corso di validità come indicato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
2. Gli iscritti che interverranno al Congresso, al loro arrivo, dovranno registrarsi presso l'apposita struttura di ricezione e saranno tenuti a fornire i propri dati personali in modo che possano essere fatte le opportune verifiche di legittimità e regolarità da parte della Commissione di garanzia (v. successivo art. 7 del presente regolamento).
3. Nelle sessioni congressuali si dovrà procedere alle discussioni, votazioni, proclamazioni e insediamenti degli eletti e a quant'altro sia ritenuto necessario o utile per il perseguimento delle comuni finalità associative, ai sensi di legge, statuto e regolamenti. Il tempo disponibile per il dibattito verrà ripartito tra i vari presentatori delle candidature e tra i vari delegati che presenteranno mozioni.
4. Terminata la presentazione delle mozioni da parte dei diversi Presentatori il tempo rimanente per il dibattito congressuale verrà ripartito tra tutti i delegati delle articolazioni locali che presenteranno mozioni e a seguire tra tutti gli iscritti a parlare fino ad esaurimento del tempo a disposizione.
5. Lo svolgimento, la direzione, il coordinamento e la gestione dei lavori congressuali saranno affidati al Presidente del Congresso, il quale si avvarrà del Segretario di seduta. In particolare, dovranno essere privilegiate quelle concrete modalità operative che favoriscano, per tutte le fasi, ordine e ossequio ai principi democratici e di economicità dialettica, nel rispetto dei partecipanti e dell'organizzazione.
6. L'iscritto che dovesse arrecare nocumento ai lavori potrà essere ammonito dal Presidente che lo richiamerà all'ordine. Al secondo ammonimento, il Presidente in accordo con il Segretario potrà procedere all'espulsione immediata dell'iscritto contravventore, previo parere conforme reso, senza formalità, dalla Commissione di garanzia di cui al successivo articolo.
7. Il Congresso è aperto dal Presidente che ne constata la regolare costituzione. L'Assemblea è validamente costituita, in unica convocazione, qualsiasi sia il numero di iscritti presenti.
8. La Commissione di garanzia si occuperà di effettuare tutti i conteggi relativi ai partecipanti con diritto di voto, fissando quale sia il quorum deliberativo pari alla metà più uno. Di detto conteggio deve essere redatto apposito verbale che deve essere consegnato al Presidente del Congresso che, ad inizio seduta, dovrà comunicarli ai presenti.
9. Le deliberazioni congressuali saranno prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (la metà più uno). Per le modifiche statutarie sarà prevista la stessa maggioranza assoluta.
10. Il Presidente del Congresso unitamente al Segretario del Congresso approverà e firmerà il processo verbale dei lavori congressuali.

Art. 7 – Commissione di garanzia

Il coordinamento regionale, entro il 1 marzo 2025 nominerà la Commissione di garanzia, composta da un Presidente, due membri titolari e due supplenti, con il compito di vigilare sul regolare svolgimento dei lavori congressuali. La Commissione di garanzia verificherà la legittimità di ciascuno a partecipare al Congresso, le candidature e deciderà su eventuali doglianze o ricorsi, senza appello e omessa ogni formalità ritenuta dalla stessa sovrabbondante o dilatoria.

Art. 8– Svolgimento e modalità di votazione

1. Concluse le operazioni preliminari e il dibattito congressuale il Presidente aprirà formalmente le operazioni di voto e gli iscritti si esprimeranno in ordine:
 - a. Alla preferenza in favore di una sola candidatura tra quelle ammesse ai sensi del precedente art. 3 del presente regolamento. Solo in caso di unica candidatura si procederà a elezione per acclamazione.
2. Al termine delle operazioni di voto il Presidente, coadiuvato dal Segretario di seduta e sotto la vigilanza della Commissione di garanzia, procederà allo scrutinio.

Art. 9 – Proclamazione degli eletti e pubblicazione dei nominativi

1. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il presidente della commissione di garanzia custodirà agli atti congressuali e li consegnerà a propria cura alla sede legale del partito dove saranno custoditi nei termini imposti dalla legge per le attività sociali.
3. I membri eletti e gli uscenti collaboreranno in modo proficuo, responsabile e solerte per consentire il più agevole e celere avvicendamento negli incarichi.
4. I risultati elettorali saranno pubblicati sul sito del partito www.ancoraitalia.it e/o su ulteriori canali suppletivi di divulgazione.

TITOLO III – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 – Norma transitoria

1. Il presente regolamento congressuale s'intenderà automaticamente modificato, allorché dovessero intercorrere obblighi di legge che lo rendessero necessario.
2. Allo stesso modo, il presente regolamento terrà conto delle eventuali modifiche apportate allo statuto, secondo i termini, le forme e le modalità ivi declinate, nel periodo intercorrente tra il Congresso al quale si riferisce e quello successivo, ferme restando le procedure di approvazione del prossimo regolamento congressuale e i suoi contenuti.
3. Per quanto non espressamente previsto, si fa rimando alle disposizioni statutarie/regolamentari vigenti e alle norme civilistiche applicabili.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte degli organi deputati.

Approvato dal coordinamento regionale Emilia Romagna il 07 febbraio 2025